

A.Am.P.S. S.p.A.
Via dell'Artigianato 39b
57121, Livorno

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER L'ACQUISTO
DI N°2 AUTOCARRI DOTATI DI GRU E CASSONE RIBALTABILE,
SUDDIVISO IN N. 2 LOTTI

Novembre 2022

IL RUP

Fabio CECCHI

168078-2022

AAMPS SpA società con socio unico Retiambiente SpA, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Retiambiente SpA

Via dell'Artigianato, 39/B
57121 Livorno
Tel: 0586 41 61 11
Fax: 0586 40 60 33

aamps@aamps.livorno.it
aamps.livorno.it
PEC: aamps@postecert.it

C.F. e P.Iva: 01168310496
Cap. Soc. € 16.476.400
R.E.A.103518



Certificazione
sistema di gestione
ISO 9001
Per la qualità
ISO 14001
Ambiente
ISO 45001
Salute e sicurezza sul lavoro



INDICE

TITOLO 1 – PARTE DESCRITTIVA	3
ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE.....	3
ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO	3
ART. 3 - REVISIONE PREZZI	3
ART. 4 - MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA.....	3
ART. 5 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE	4
ART. 6 - ANTICIPAZIONI.....	4
ART. 7 - PAGAMENTI – TEMPI DI PAGAMENTO	4
ART. 8 - PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO	5
ART. 9 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	5
ART. 10 - CESSIONE DEL CREDITO.....	5
ART. 11 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	5
ART. 12 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI	6
ART. 13 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	7
ART. 14 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE	7
ART. 15 - VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE.....	7
ART. 16 - SUBAPPALTO.....	8
ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DELL'AZIENDA.....	9
ART. 18 - CAUZIONE DEFINITIVA.....	9
ART. 19 - COPERTURE ASSICURATIVE.....	10
ART. 20 - SICUREZZA, DANNI E RESPONSABILITÀ.....	11
ART. 21 - VERIFICA DI CONFORMITÀ.....	11
ART. 22 - RISERVATEZZA	11
ART. 23 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI	11
ART. 24 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE.....	12
ART. 25 - RISERVE E RECLAMI	13
ART. 26 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI	13
ART. 27 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI/TUTELA DELLA PRIVACY	14
ART. 28 - FORMA E SPESE CONTRATTUALI	14
ART. 29 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA	15
ART. 30 - FORO COMPETENTE	15
ART. 31 - MODALITÀ DI APPALTO.....	15
ART. 32 - AMMONTARE DELL'APPALTO	16
ART. 33 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - FORMULAZIONE OFFERTA.....	16
TITOLO 2 – PARTE PRESTAZIONALE	17
ART. 34 - SPECIFICHE TECNICHE FORNITURA	17
ART. 35- GARANZIA.....	17
ART. 36 - DOCUMENTAZIONE TECNICA DI FORNITURA	18
ART. 37 - ISTRUZIONE DEL PERSONALE	18
ART. 38 - COLLAUDO DI FORNITURA.....	19
ART. 39 - DOCUMENTAZIONE TECNICA DI GARA.....	19

TITOLO 1 - PARTE DESCRITTIVA

ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'appalto ha per oggetto la fornitura di n° 2 veicoli nuovi di fabbrica, da impiegare in servizi aziendali istituzionali, nell'ambito delle attività svolte dall'azienda sul territorio del Comune di Livorno, suddivisa nei seguenti lotti:

- **Lotto 1 – n° 1 autocarro MTT 7 / 7,5 t dotato di GRU e CASSONE RIBALTABILE**
- **Lotto 2 – n° 1 autocarro MTT 15,5-16,5 t dotato di GRU e CASSONE RIBALTABILE**

Ai sensi dell'Art. 48 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 l'attività principale del presente appalto consiste nell'esecuzione di quanto sopra indicato.

Le prestazioni dovranno essere svolte dall'Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l'azione organizzativa dell'Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio d'impresa, fatto salvo quanto specificatamente previsto nel presente Capitolato.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto si concluderà con la fase di collaudo finale delle forniture, pertanto avrà una durata stimata in c.a. 15 mesi, decorrenti dalla data di stipula dello stesso o dal verbale di avvio delle prestazioni.

ART. 3 - REVISIONE PREZZI

Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali; pertanto i prezzi offerti resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.

ART. 4 - MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA

La consegna delle forniture oggetto della presente procedura di gara dovrà avvenire presso la sede aziendale di Via dell'Artigianato, 32 a Livorno, a cura e spese della ditta appaltatrice.

I tempi massimi tassativi di consegna dovranno essere di:

- **Lotto 1 - 330 (trecentotrenta) giorni naturali e consecutivi** dalla data dell'ordine
- **Lotti 2 - 420 (quattrocentoventi) giorni naturali e consecutivi** dalla data dell'ordine

Unitamente alla consegna dei mezzi dovrà essere fornita la "Documentazione tecnica di fornitura" e dovranno essere programmati i corsi di "Istruzione del personale" meglio descritti nella parte prestazione del presente capitolato.

Eventuali deterioramenti per negligenze o in conseguenza del trasporto, conferiscono alla Stazione Appaltante il diritto di rifiutare la fornitura.

ART. 5 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Saranno a carico dell'Impresa, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a) Eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato, nel rispetto delle norme vigenti in materia e di tutti i principi della "buona tecnica";
- b) La riparazione di eventuali guasti conseguenti le prestazioni oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni a persone e cose che da tali guasti potessero derivare.
- c) L'Impresa appaltatrice non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;
- d) Nominare e comunicare al Committente un Referente dell'Impresa in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l'Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti l'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo.
- e) Assolvere ogni altro obbligo di legge vigente per l'affidamento di cui trattasi ancorché non espressamente richiamato.

ART. 6 - ANTICIPAZIONI

La stazione appaltante potrà concedere l'anticipazione sull'importo contrattuale ai sensi dell'art.35 co. 18 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., subordinandone l'erogazione alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

ART. 7 - PAGAMENTI - TEMPI DI PAGAMENTO

L'autorizzazione alla fatturazione ed ai successivi pagamenti avverrà a consegna avvenuta, previa verifica della corrispondenza delle forniture con le specifiche di gara tutte.

I corrispettivi saranno pagati dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'Impresa; il Direttore dell'esecuzione provvederà alla liquidazione della stessa previa verifica dell'effettivo e regolare svolgimento delle prestazioni indicate nella fattura e, se presenti, relativi allegati.

Prima di effettuare il pagamento della fattura, la stazione appaltante procederà a verificare che l'impresa aggiudicataria sia in regola con i seguenti adempimenti:

- regolarità contributiva prevista per gli enti assicurativi e previdenziali (D.U.R.C.);
- regolarità relativa ad imposte e tasse.

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, co. 5 del D.lgs. n. 50/2016, nonché le disposizioni di cui all'art. 31 del DL 69/13 convertito nella L. 98/2013.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'Impresa avrà cura di indicare in fattura, entro 60 (sessanta) giorni D.F.F.M.

Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati;
- DURC irregolare.

ART. 8 - PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO

Nel caso in cui la stazione appaltante non rispetti i tempi di pagamento, ai sensi dell'art. 5, c. 1 del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., gli interessi moratori saranno calcolati applicando il tasso legale di interesse vigente al momento di emissione del documento contabile.

ART. 9 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

ART. 10 - CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Trova applicazione l'art. 106 comma 13 del D. Lgs 50/2016.

ART. 11 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Ai sensi degli artt. 101 e 102 del D.Lgs. n. 50/2016 la prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell'Esecuzione che sarà nominato dalla stazione appaltante.

Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente.

La ditta appaltatrice è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dal medesimo Direttore.

ART. 12 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione, salvo il ricorso all'esecuzione anticipata.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore dell'esecuzione ha la facoltà di certificare l'avvio dell'esecuzione del contratto, mediante la redazione di apposito verbale in contraddittorio con l'esecutore.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione.

L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dell'esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.

Fuori dei casi sopra previsti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti.

Nel caso di sospensione il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le

eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall'esecutore.

Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopraccitate sono considerate illegittime e danno diritto all'esecutore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti da calcolarsi come stabilito nell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 per quanto compatibile.

Cessate le cause della sospensione deve essere redatto apposito verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigersi a cura del direttore dell'esecuzione e firmato dall'esecutore. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Il Direttore dell'esecuzione, qualora necessario, impartisce ordini alla ditta appaltatrice mediante ordini di servizio nei quali devono essere esplicitati gli adempimenti da fare, le modalità ed i tempi di adempimento e le relative penalità in caso di inadempimento.

In merito alla fase esecutiva delle prestazioni, per quanto non disciplinato nel presente articolo e per quanto non in contrasto con lo stesso si applica il Titolo V della Parte II del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 13 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'appaltatore, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni. Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore.

ART. 14 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 15 - VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE

Fatto salvo quanto disposto nel seguito del presente articolo la stazione appaltante si riserva la facoltà di far eseguire alla ditta appaltatrice ulteriori prestazioni nella misura del 20% in più o in meno rispetto all'importo contrattuale in base alle all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

La stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto solo nei casi previsti e disciplinati dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di interrompere in qualsiasi momento la prestazione oggetto del presente appalto (o parte di essa), nel caso in cui nel corso della vigenza contrattuale fossero individuate condizioni di esecuzione sostanzialmente diverse, senza che l'impresa appaltatrice possa pretendere diritti di sorta.

ART. 16 - SUBAPPALTO

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all'Impresa; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'art.105 del D.lgs. 50/2016 (come modificato dall'art. 49 della legge n.108/2021) a cui si rimanda per quanto non espressamente previsto.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art.106, comma 1, lettera d) del D.lgs. n.50/2016, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidato a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie equivalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Qualora l'Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Impresa, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l'unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del medesimo D. Lgs. 50/2016.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016, si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili.

ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc, a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione [art.106 co.1 lett. d) 2) D.lgs. n.50/2016].

ART. 18 - CAUZIONE DEFINITIVA

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l'Impresa dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari ad almeno il **10%** dell'importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi di cui all'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

La cauzione definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con DPR 13.2.1959 n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.

La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del cc, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del cc comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Committente.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in seguito a istanza dell'Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di verifica di conformità delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente.

Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione delle prestazioni.

Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabile. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'Impresa è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.

ART. 19 - COPERTURE ASSICURATIVE

L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine l'Impresa dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in € 1.000.000,00 o comunque con massimali in linea con quanto previsto dalle normative vigenti.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziato dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità ed alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore; oppure quest'ultimo dovrà esibire proprie polizze RCT/RCO con le modalità ed alle condizioni sopra riportate.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'Impresa.

ART. 20 - SICUREZZA, DANNI E RESPONSABILITÀ

L'Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto, assumerà in proprio ogni responsabilità al fine di rendere la fornitura sicura in tutti i suoi aspetti e conforme alle norme contenute nel D.lgs. n.81/08.

L'Impresa assumerà ogni responsabilità per qualsiasi danno, omissioni, negligenze o altri inadempimenti arrecati eventualmente alla stazione appaltante e/o a terzi in dipendenza di dolo e/o colpa nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

L'Impresa dovrà assumere inoltre ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà di terzi in ordine alle forniture, sollevando espressamente la stazione appaltante da ogni pretesa e/o azione dovessa essere intrapresa da terzi per fatti propri e/o di propri collaboratori e/o dipendenti assumendosi l'onere di rimborso di qualsiasi spesa conseguente anche per eventuali perizie tecniche od assistenze legali.

ART. 21 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il Responsabile Unico del Procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.

Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi, caratteristiche tecniche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.

In merito alla verifica di conformità, si applica l'articolo 102 del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 22 - RISERVATEZZA

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

ART. 23 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Inadempienza	Art. Capitolato	Penale
Ritardo nella consegna della fornitura <u>rispetto ai tempi limite indicati</u>	4	Al giorno 1‰ (uno per mille) importo netto contrattuale.
Mancata indicazione del recapito con un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata.	30	€ 200,00
Mancata nomina di un referente	30	€ 2.000,00

Eventuali danni a persone e cose derivanti da condotta negligente del personale dell'appaltatore saranno a totale carico dello stesso.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) In caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

L'importo complessivo delle penali, determinato dal direttore dell'esecuzione, non potrà superare il 10 % dell'importo contrattuale d'appalto.

ART. 24 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

Grave errore	Art. Capitolato
Indisponibilità del mezzo oltre il 60° giorno dalla data di scadenza della consegna della fornitura, rispetto ai tempi limite indicati.	4
Durc negativo consecutivo per due volte consecutive	7
Subappalto non autorizzato	16
Non superamento della fase di collaudo.	38

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la procedura disciplinata negli artt. 108 del Codice degli appalti D. Lgs. n. 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria, ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 25 - RISERVE E RECLAMI

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione a mezzo informatico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta), o mediante apposizione di riserve sui documenti contabili secondo quanto previsto dalla vigente normativa - cfr. artt. 190 e 2012 del DPR 207/2010 e s.m.i. - (art. 216 co. 17 del D. Lgs. 50/2016).

Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all'articolo 206 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 26 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali e provinciali in materia.

ART. 27 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI/TUTELA DELLA PRIVACY

Dal 25 maggio 2018 è diventato operativo il **Regolamento Europeo per La Protezione dei Dati Personali EU 2016/679**, (in seguito **GDPR**), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea il 4 maggio 2016 e avente valore di legge per tutti i paesi europei.

Il GDPR stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati.

Il GDPR protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.

In osservanza di quanto previsto dal GDPR, AAMPS S.p.A. con sede in via dell'Artigianato 39/B 57121 Livorno nella sua qualità di titolare, informa i potenziali fornitori su quali siano le finalità e modalità del trattamento dei dati personali raccolti, il loro ambito di comunicazione e diffusione, oltre alla natura del loro conferimento.

I soggetti interessati potranno prendere visione dell'informativa completa direttamente sul sito web AAMPS all'URL: <https://www.aamps.livorno.it/privacy/informativa-clientifornitori/>

Con la partecipazione alla procedura di gara il concorrente esprime il proprio consenso al trattamento dei dati forniti ad Aamps Spa, per le finalità connesse alla presente procedura e per l'eventuale stipula e gestione del contratto, nelle modalità indicate nell'informativa Privacy di AAMPS Spa.

ART. 28 - FORMA E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata.

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del D.P.R. 30/12/1982 n° 955.

La registrazione sarà fatta solo in caso d'uso, con spese a carico dell'aggiudicatario.

La ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art.5 co.2 del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2016, deve rimborsare alla stazione appaltante le spese sostenute per la pubblicazione della presente gara, come definite nel medesimo D. M. (di cui all'art.73 co.4 del D.lgs. 18/04/2016 n.50) entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

ART. 29 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Impresa deve indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC).

L'Impresa deve anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito dell'Impresa e il nominativo del Rappresentante dell'Impresa per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Impresa stessa al Direttore dell'esecuzione. La nomina del Rappresentante dell'Impresa dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

ART. 30 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Livorno.

È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

ART. 31 - MODALITÀ DI APPALTO - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La presente gara di appalto sarà esperita mediante procedura aperta.

Ogni lotto sarà aggiudicato con l'applicazione del **criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4- lettera b del D.Lvo n. 50/16 e s.m.i.**

L'offerente potrà presentare offerta per il lotto o i lotti di proprio interesse; l'aggiudicazione avverrà disgiuntamente per ciascun lotto.

La Committente a suo insindacabile giudizio si riserva, anche con riferimento a ciascun lotto, il diritto di:

- Non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale.
- Procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida e congrua.

ART. 32 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo massimo totale della procedura è pari a € **285.000,00 (Euro duecentoottantacinquemila/00)** oltre IVA di legge e deriva dalla somma degli importi dei singoli lotti, oggetto del presente appalto, come di seguito illustrato:

Lotto	Descrizione fornitura	Quantità	Importo Unitario €	Importo Lotto €
1	Autocarro MTT 7 / 7,5 t dotato di GRU e CASSONE RIBALTABILE	1	115.000,00	115.000,00
2	Autocarro MTT 15,5-16,5 t dotato di GRU e CASSONE RIBALTABILE	1	170.000,00	170.000,00
TOTALE				285.000,00

La Stazione Appaltante non ammetterà alla procedura di gara offerte con prezzi superiori a quelli indicati a base d'asta.

Resta implicito che l'assunzione della fornitura da parte dell'appaltatore, implica a sua volta che lo stesso sia a conoscenza di tutte le circostanze e le condizioni che possono influire sui costi delle prestazioni; pertanto l'Aggiudicatario non potrà in seguito sollevare alcuna eccezione per le difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione delle prestazioni e per i conseguenti oneri sostenuti.

ART. 33 - FORMULAZIONE OFFERTA

Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente gara per uno o più lotti dovranno presentare le relative offerte, nelle modalità indicate nel disciplinare di gara, con l'indicazione del ribasso unico percentuale proposto sull'importo posto a base di gara.

Ogni lotto sarà affidato alla ditta che avrà proposto il ribasso percentuale più alto sull'importo posto a base di gara.

La stazione appaltante non ammetterà alla procedura di gara offerte di rialzo rispetto all'importo posto a base d'asta.

TITOLO 2 - PARTE PRESTAZIONALE

ART. 34 - SPECIFICHE TECNICHE FORNITURA

L'appalto ha per oggetto la fornitura di n° 2 veicoli nuovi di fabbrica, da impiegare in servizi aziendali istituzionali, nell'ambito delle attività svolte dall'azienda sul territorio del Comune di Livorno, suddivisa nei seguenti lotti:

- Lotto 1 – n° 1 autocarro MTT 7 / 7,5 t dotato di GRU e CASSONE RIBALTABILE
- Lotto 2 – n° 1 autocarro MTT 15,5-16,5 t dotato di GRU e CASSONE RIBALTABILE

I veicoli dovranno essere certificati CE secondo quanto previsto dalla direttiva macchine, essere corredati di tutti i dispositivi di sicurezza in conformità alle norme vigenti, compresi quelli previsti dagli enti locali di competenza.

In condizioni standard di funzionamento di servizio, le emissioni nell'ambiente circostante (gassose, reflue, acustiche ecc.) non dovrà superare i limiti imposti dalle vigenti normative in materia.

I mezzi dovranno essere prodotti per il mercato italiano, per quanto riguarda l'omologazione di tutti i componenti e per la reperibilità dei ricambi.

Le caratteristiche tecniche generali di cui sopra, unitamente alle caratteristiche tecniche di ogni specifico lotto indicate nelle relative "Schede presentazione prodotto" allegate al disciplinare di gara, **rappresentano lo standard minimo di ammissibilità alla procedura di appalto**, fermo restando che le ditte partecipanti possono proporre caratteristiche ulteriori e migliorative proprie del modello offerto.

A.Am.P.S. si riserva la facoltà di operare un sopralluogo presso il concessionario per verificare direttamente la rispondenza delle caratteristiche del veicolo offerto.

Le spese e gli oneri relativi alla procedura di immatricolazione saranno a carico della stazione appaltante.

ART. 35- GARANZIA

Il fornitore si impegna a fornire una garanzia di minimo **36 mesi**, decorrenti dalla data di messa in servizio, contro vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata la cosa (art. 1497 c.c.), nonché di garanzia di buon funzionamento (ex. art. 1512 c.c.).

La garanzia dovrà per tutta la durata di validità essere totale, su qualsiasi parte del mezzo, attrezzature e accessori, comprensiva di ricambi, manodopera ed eventuali altre spese quali trasferte, spedizioni, rimborsi chilometrici ed altro.

Durante il periodo di garanzia deve essere assicurato, gratuitamente, mediante tecnici specializzati e centri di assistenza autorizzati dal costruttore, il necessario supporto tecnico

17

AAMPS SpA società con socio unico Retiambiente SpA, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Retiambiente SpA

finalizzato al corretto funzionamento del prodotto fornito nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessario, la sostituzione dell'intero automezzo.

Nel caso in cui la garanzia non copra eventuali malfunzionamenti sarà cura del fornitore dimostrare l'origine dell'evento ai fini della non applicabilità della garanzia.

Durante il periodo di garanzia la Stazione Appaltante si impegna ad eseguire tutti i tagliandi e controlli periodici previsti dalle norme vigenti e dai manuali di uso e manutenzione rilasciati dal costruttore e forniti dall'appaltatore.

ART. 36 - DOCUMENTAZIONE TECNICA DI FORNITURA

L'impresa affidataria deve fornire unitamente alla consegna del veicolo, la seguente documentazione tecnica in lingua italiana:

- Manuale/i di officina e manuale/i di uso e manutenzione della casa costruttrice, comprendenti le procedure di emergenza per il personale della manutenzione (guasti maggiormente ricorrenti, descrizione delle manovre di emergenza e descrizione dettagliata delle spie di allarme con illustrazione dei quadri che le contengono).
- Documenti necessari all'immatricolazione del veicolo.
- Ogni altro documento previsto dalle norme vigenti.

ART. 37 - ISTRUZIONE DEL PERSONALE

L'aggiudicatario deve effettuare adeguati corsi d'istruzione al personale A.Am.P.S. come di seguito specificato:

- corso per personale di officina: il corso dovrà svolgersi presso la sede di A.AM.P.S. S.p.A., e dovrà prevedere due diverse sessioni, una teorica da svolgersi in aula dove saranno illustrati i manuali di manutenzione e ricambi ed una pratica sul posto di lavoro, dove dovranno essere analizzate le operazioni di manutenzione programmata, quelle di diagnostica e le successive operazioni e modalità di riparazione e revisione dei componenti, nonché il corretto impiego del veicolo e della sua attrezzatura;
- corso per personale di esercizio: il corso dovrà svolgersi presso la sede di A.AM.P.S. S.p.a. e dovrà prevedere due sessioni, una teorica dove verrà illustrato il manuale di uso e piccola manutenzione ed una pratica dove sarà illustrato il corretto utilizzo del veicolo e della sua attrezzatura e delle principali particolarità costruttive con riguardo agli aspetti della sicurezza.

Le modalità e tempistiche dei corsi di formazione saranno concordati con A.AM.P.S. S.p.a. e dovranno essere effettuati entro 10 giorni dalla consegna del primo autoveicolo.

ART. 38 - COLLAUDO DI FORNITURA

Il collaudo finale di accettazione della fornitura sarà effettuato dopo l'espletamento delle pratiche autorizzative, la messa in servizio dei veicoli, l'effettuazione dei corsi di istruzione per il personale, **la verifica delle caratteristiche tecniche dimensionali e funzionali della macchina fornita con quelle dichiarate in fase di offerta e dopo un periodo di regolare utilizzo pari ad almeno 30 giorni lavorativi consecutivi.**

Detto periodo si protrarrà ulteriormente nel caso che si verificassero guasti (non dovuti ad incuria del personale o ad incidenti vari) di una certa rilevanza, che determinino un fermo macchina uguale o superiore a 3 giorni lavorativi.

Il superamento della fase di collaudo con esito positivo è condizione necessaria per dichiarare conclusa la fornitura, svincolare il pagamento della stessa e rilasciare il certificato finale di regolare esecuzione della fornitura per lo svincolo delle relative fidejussioni.

ART. 39 - DOCUMENTAZIONE TECNICA DI GARA

Al fine di permettere alla stazione appaltante di valutare tecnicamente il prodotto offerto rispetto ai requisiti richiesti indicati nel presente capitolato, il fornitore dovrà inviare nelle modalità indicate nel "disciplinare di gara", la seguente documentazione tecnica in lingua italiana:

- "SCHEDA PRESENTAZIONE PRODOTTO" allegata al disciplinare di gara, dove indicare le caratteristiche tecniche offerte, in funzione di quelle minime richieste;
- Relazione descrittiva del prodotto offerto con indicazione di tutti gli allestimenti offerti con riferimento alla presente specifica;
- Brochure inerenti al prodotto ed allestimento offerto.